

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità

CAPO II

TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGHI

- Art. 4 – Trattamento dei dati personali ed obblighi per il titolare del trattamento
- Art. 5 - Responsabile
- Art. 6 - Nomina degli incaricati del trattamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 7 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVRGLIANZA

- Art. 8 – Installazione, attivazione e manutenzione

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Obbligo degli operatori
- Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 12 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 17 - Comunicazione

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 18 - Tutela

CAPO VI

MODIFICHE

- Art. 19 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Castiglione del Lago.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Provvedimento emanato dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare del trattamento**”, l'Ente Comune di Castiglione del Lago, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati del trattamento**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la Persona Giuridica, l'Ente o l'Associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Castiglione del Lago - Corpo Polizia Municipale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi

possano essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castiglione del Lago ed alla Polizia Municipale, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. Umbria 25 gennaio 2005, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

CAPO II TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGHI

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e obblighi per il titolare del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Il Titolare del Trattamento dei dati, mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere, è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco pro tempore.

3. Il Comune di Castiglione del Lago, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, o altro dipendente nominato dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Castiglione del Lago, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. E' onere del Responsabile del trattamento dei dati provvedere a:
 - individuare gli Incaricati del trattamento, dando loro le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento dei dati;
 - evadere tempestivamente tutte le richieste di visione delle immagini registrate, pervenute dall'Autorità Giudiziaria o dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria, attinenti alla repressione dei reati
 - evadere tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;
 - evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al Titolare del Trattamento dei Dati eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti;
 - ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare o dalle leggi.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Nomina degli incaricati del trattamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale; inoltre, per garantire le operazioni di manutenzione ed il funzionamento tecnico del sistema, potrà nominare quali incaricati del trattamento, dipendenti addetti ai servizi informatici del Comune di Castiglione del Lago, i quali potranno avvalersi di tecnici esterni previa autorizzazione scritta del responsabile.
2. Gli incaricati possono essere nominati per diversi profili di accesso specificati nell'atto di nomina e con differenziate mansioni.
3. Gli incaricati del trattamento andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, alla conoscenza delle disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
6. L'Incaricato al Trattamento, ha l'obbligo di :
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo necessità, professionalità e correttezza, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle norme del presente regolamento e quelle ulteriori impartitegli dal Responsabile;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione , la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e dell'incarico ricevuto dal Responsabile del Trattamento; limitare i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, e di non effettuare

riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità del sistema attivato;

- accedere ai dati e trattarli per il tramite di credenziali di autenticazione personali nel rispetto delle misure di sicurezza;
- curare la conservazione e la riservatezza delle credenziali di autenticazione attribuitegli, e non comunicarle ad alcuno, né permettere ad altri di accedere utilizzando le stesse per trattare i dati;
- registrare a propria firma sull'apposito registro data, ora, motivazione dell'utilizzo delle immagini e dell'opzione "zoom" del sistema, se utilizzata;

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 - Installazione, attivazione e manutenzione

1. L'installazione e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza deve essere effettuata dal Responsabile dell'Area Lavori pubblici il quale potrà stipulare apposito contratto con imprese che siano in possesso di specifica professionalità nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza.
2. L'impianto di videosorveglianza potrà essere attivato previa attestazione del Responsabile dell'Area Lavori pubblici che certifichi la conformità dello stesso alle norme del presente regolamento, al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché al Provvedimento emanato dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le sole finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 4, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili comunali, in conformità all'elenco dei siti di ripresa appositamente predisposto.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio ove le immagini saranno registrate su supporto magnetico

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo massimo di giorni 7 successivi alla registrazione, salvo i casi in cui la conservazione per un tempo maggiore sia motivata dall'esigenza di indagini conformi agli scopi enunciati, nonché nel caso in cui si deve dar corso ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia giudiziaria. Il prolungamento del periodo di conservazione è autorizzato previa domanda scritta e motivata entro il termine utile per procedere al salvataggio.

6. Il sistema impiegato è programmato in modo da procedere automaticamente alla cancellazione delle immagini alla scadenza del termine fissato, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castiglione del Lago, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata - la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per fini di sicurezza urbana, stradale e polizia giudiziaria, per la tutela del patrimonio pubblico e per il monitoraggio del traffico (Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali - D.L.vo n.196/2003)."

La localizzazione e l'installazione della segnaletica sopra citata, nonché la relativa manutenzione, sarà effettuata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici.

2. Il Comune di Castiglione del Lago, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio comunale e la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune e/o con altri mezzi ritenuti idonei.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;

- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
- c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese da determinarsi con deliberazione di Giunta comunale.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata o comunicata oralmente, con contestuale redazione di apposito verbale da parte del ricevente.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

| Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castiglione del Lago a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO VI

MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o gli atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.